

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"O.D.V. POLISOCCORSO ALGHERO"**

ART. 1 - (DENOMINAZIONE E SEDE)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO POLISOCCORSO ALGHERO" in sigla anche "O.D.V. POLISOCCORSO ALGHERO" che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in via Liguria n. 14/16 (Parco degli Ulivi) nel Comune di Alghero. Essa è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il trasferimento (eventuale) della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (STATUTO)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle Leggi Regionali in vigore e dei Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea può deliberare o aggiornare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4 - (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Soccorso urgente e trasporto di persone da e per gli ospedali e altri luoghi di cura.
- Assistenza e servizi sociali generici anche per persone disabili.
- Svolgimento di attività sociali, educative, ludiche, mutualistiche, assistenziali, ricreative e culturali a favore dei soci e della Comunità Algherese.
- Divulgazione delle Tecniche di Primo Soccorso, prevenzione degli incendi e tecniche di emergenza.
- Ogni altra attività inerente e conseguente alla realizzazione degli scopi associativi.
- Assistenza e adesione al Servizio nazionale della protezione civile ex Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992 (ss.mm.ii e Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018).

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'Opera di Volontariato dei propri associati sono riconducibili all'art.5. comma 1. Lettere a. c. d. e. i. del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per l'attività di interesse generale prestata l'ODV Polisoccorso Alghero può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può eventualmente esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ma secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione (CdA).

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'ODV Polisoccorso Alghero opera nel territorio della Regione Sarda.

ART. 6 - (AMMISSIONE)

Sono Associati dell'ODV le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'ODV dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività

d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - (VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Ente è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'ODV mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'ODV. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (GLI ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione "ODV Polisoccorso Alghero":.

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione (Consiglio)
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione

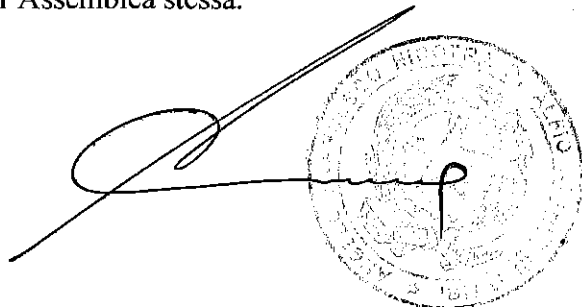
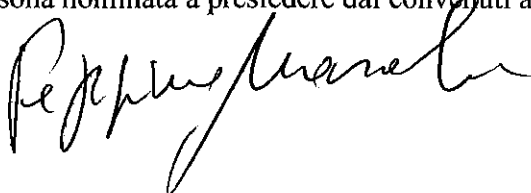
Ai componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ovvero prestazioni professionali necessarie od obbligatorie.

ART. 11 - (L'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro dei Soci in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'Organo Sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'Assemblea stessa.



È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'ODV o dal Vicepresidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, sms, etc, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo (CdA) lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale (o delibera) sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ODV.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento eventuale dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati ai sensi del precedente art. 9;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'ODV con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15 - (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

L'Organo di Amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

Qualora non vi siano candidati in numero sufficiente a costituire l'Organo di amministrazione, si potranno candidare i soci che abbiano superato la soglia dei 3 anni e 3 mandati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'ODV;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il Bilancio di Esercizio, e, se previsto, il Bilancio Sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'ODV è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dello stesso Organo.

ART. 16 - (IL PRESIDENTE)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo medesimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (ORGANO DI CONTROLLO EVENTUALE)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato d.lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

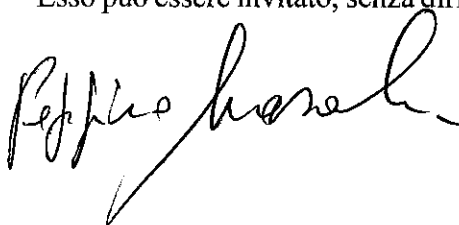
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

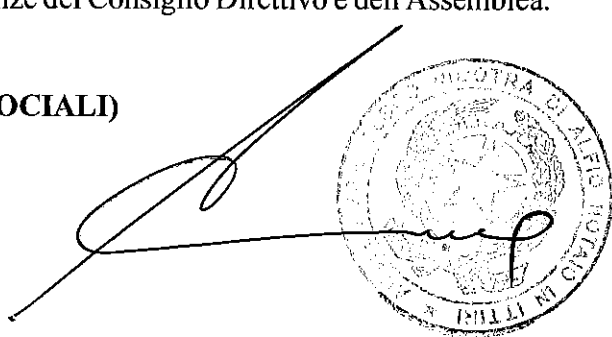
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti.

Esso può essere invitato, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.



ART. 19 - (LIBRI SOCIALI)



L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I BENI)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'ODV, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la stessa sede e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile. In caso di perdita della qualifica di associato, per qualsiasi motivo verificatasi, né l'associato, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di quanto sopra riportato, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come riportato nell'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - (BILANCIO)

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'O.D.V.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 24 - (BILANCIO SOCIALE)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (CONVENZIONI)

Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'O.D.V.

ART. 26 - (PERSONALE RETRIBUITO)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'ODV ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato.

ART. 27 - (RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 - (ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE)

L'ODV può assicurarsi per i danni eventuali derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 30 - (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. n. 117/2017 e nelle altre leggi vigenti in materia.

In caso di contrasto fra le norme contenute nel presente statuto e quelle inderogabili di cui al d.lgs. n. 117/2017 o delle altre disposizioni imperative di legge, prevalgono queste ultime, dovendo intendersi qui espressamente richiamate.

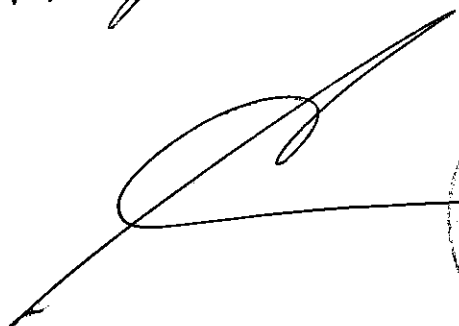
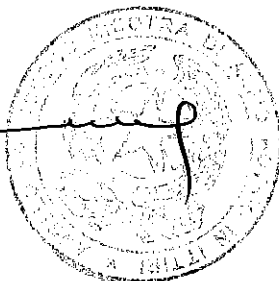
E' fatto divieto di introdurre clausole statutarie che derogano alle disposizioni inderogabili di cui al predetto d.lgs. n. 117/2017.

ART. 32 - (NORMA TRANSITORIA)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Prof. Guaraldi -

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a diagonal stroke crossing it.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Ittiri, li 23 ottobre 2020